



UNIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI

Decreto 8 novembre 2019

Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per impianti per la produzione di calore a gas di potenza termica superiore a 35 Kw

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW prevista a suo tempo dal decreto ministeriale 12 aprile 1996, le disposizioni contenute nel decreto in questione, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

- a) climatizzazione di edifici e ambienti;
- b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Il presente decreto non si applica a:

- a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- b) impianti di incenerimento;
- c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
- d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione ad eccezione degli impianti esistenti a cui si applicano specifiche disposizioni sotto riportate.

Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto. All'interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.

Più apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico impianto.

Lo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da:

- evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Gli impianti medesimi dovranno quindi essere realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal DM 37/08, in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad esse stesse equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni comunitarie applicabili ove esistenti.

L'allegato 2 prevede una interessante, anche se non esaustiva, elencazione delle norme tecniche di riferimento in quanto specifiche tecniche da adottarsi per le rispettive fattispecie:

- Apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore
- Generatori di aria calda a scambio diretto
- Nastri radianti e moduli a tubi radianti
- Impianti per la cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani, per il lavaggio biancheria e per la sterilizzazione
- Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambienti simili
- Apparecchi di riscaldamento di tipo "A" realizzati con diffusori radianti ad incandescenza

Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purchè realizzata una sola volta.

Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella esistente e purchè realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Per le attività soggette CPI ai sensi del DPR 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più applicabili le precedenti disposizioni impartite a suo tempo dal Ministero dell'interno.